

Numero 62328 di Repertorio

Numero 16035 di Raccolta

**PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di gennaio
27/01/2014

in Terni, Corso del Popolo, n.101

innanzi a me dott. Gian Luca Pasqualini, Notaio residente in Terni ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, è presente la signora:

- **Carrei Laura** nata a Terni (TR) il giorno 21 dicembre 1953 domiciliata per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L." con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 548, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) versato per € 2.500,00 (duemilacinquecento), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del e Imprese di Roma n. 12216121009, iscritta al numero RM - 1358308 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma.

Detta comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, stipula quanto segue:

PRIMO - La "CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L." a mezzo del costituito suo legale rappresentante, non il presente atto nonché è costituita nei quali procuratori speciali e, per quanto infra generali, i signori:

- **Alessandro Miroglio**, nato a Napoli il 15 aprile 1977, C.F. V77 MRC 77013 F839L, residente a Marano di Napoli in via Correo di sotto n.2;

- **Carrei Sandra** nata a Terni il giorno 4 maggio 1958, C.F. CTRSDRS81041117M, residente in Narni (TR), Via Flaminia Ternana n. 464;

- **CINI Stefano** nato ad Ischia (Na) il 13 febbraio 1966, C.F. CNF SEN 66B13 E329J, domiciliato ad Amelia (Tr) in via Civitavecchia n. 53;

- **OVOLI Stefano**, nato a Narni il 26 aprile 1960, C.F. VIO SEN 60D26 ER44W, residente in Quarto Sant'Elena (Ca) in via delle Ceravalle n. 82;

affinché anche disgiuntamente tra loro, in nome conto ed interesse e vece di essa Società mandante abbiano:

- a visionare tutta la documentazione tecnica e/o amministrativa, con facoltà di ritirarla;

- a visionare altresì i luoghi interessati dai lavori;

- a firmare e a firmare l'autorizzazione in originale di sopralluogo;

- a sottoscrivere avvertenze ed effettuare le operazioni di consegna dei lavori, sottoscrivendo tutti i documenti ad esse relativi, sia in Italia che all'Estero;

il tutto inerente a qualsiasi invito ad bando per la partecipazione a gare di appalto per Committenti Pubblici ed o Privati.

I nominati procuratori potranno pertanto sottoscrivere gli atti conseguenti alla stipula del contratto quali ad esempio i verbali di consegna, sospensione, ripresa, proroga ed ultimazione dei lavori, i registri di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, le perizie e quanto altro necessario nei confronti delle committente appaltanti.


Il tutto a titolo gratuito, salva il rimborso delle spese, sotto gli obblighi di legge e con promessa di non e valido, senza necessità di ulteriori atti, consensi, conferme o ratifiche, con obbligo di rendiconto.

Richiesto lo notaio ha ricevuto il presente atto, dal sottoscritto da persona di

060215

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

CIAM ASCENSORI E SERVIZI sri
Via C. Colombo, 548 00146 ROMA
P.IVA 12216121009



DOCT. GIAN LUCA PASQUALINI - NOTAIO - TERNI - CORSO DEL POPOLO, 101

nella fiducia e da me notajo compilato a mano, ne ho dato lettura alla
comparsa, la quale ho dichiarata conforme alla sua volontà. In appreso e ho
sottoscrivo con me notajo in calce del presente foglio alle ore tredici e
quindici minuti.

Costa di un foglio per pagine tre e un qui della quarta.

F.to Luca Cilareli

F.to Dott. GIAN LUCA PASQUALENT Notajo

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di parte.

Ferni, 27 Gennaio 2014



060215
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

CLM ASCENSORI E SERVIZI srl
Via C. Cavour 318 00145 ROMA
06/7216121099



CITTA' DI VIBO VALENTIA

SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'

Tavola :

I

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

I PROGETTISTI :

 Arch. Carmelo CONGESTRI	 Ing. Gianluca LEONATTO	 Arch. Emilio MAGRO
--	---	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Arch. Claudio DE GEMBRINI

Data


08/02/2006

Aggiornamento :

06/12/2013

VISTI :

Allegato B contratto rep. 72/2015



COMUNE DI VIBO VALENTIA

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI

"SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'"

CUP: _____ CIG: _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti
(artt. 43, commi 3 e succ. - 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 05-10-10, n. 207)

Contratto a misura

Sommario

PARTE PRIMA	4
DEFINIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEI LAVORI	4
CAPITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	4
Art. 3 - Modelli di stipulazione del contratto	5
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili	5
Art. 5 - Gruppi di lavoro di urgenza, categorie contabili	6
CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
Art. 6 - In esecuzione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	7
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore	8
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio: direttore di cantiere	8
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	8
Art. 12 - Criteri valori europei: in materia di valori e termini	8
CAPITOLO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	10
Art. 13 - Concessa e inizio dei lavori	10
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori	10
Art. 15 - Preroghe	10
Art. 16 - Sospensioni gratuite dal direttore del lavoro	11
Art. 17 - Sospensioni gratuite del R.L.P.	11
Art. 18 - Penali in caso di ritardo	12
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	12
Art. 20 - Inadempimento dei termini di esecuzione	12
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	13
CAPITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	14
Art. 22 - Anticipo	14
Art. 23 - Pagamenti in anticipo	14
Art. 24 - Pagamenti a saldo	15
Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di accantonamento	16

Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo	16
Art. 27 - Revisione prezzi	16
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	17
CAPITOLO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	18
Art. 29 - Lavori a misura	18
CAPITOLO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	19
Art. 30 - Cauzione provvisoria	19
Art. 31 - Cauzione definitiva	19
Art. 32 - Riduzione delle garanzie	20
Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	20
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	23
Art. 34 - Variazione dei lavori	23
Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali	23
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	23
CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	24
Art. 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	24
Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	24
Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento esecutivo	24
Art. 40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento sostanziale	24
Art. 41 - Piano operativo di sicurezza	24
Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	24
CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	25
Art. 43 - Subappalto	25
Art. 44 - Responsabilità in materia di subappalto	27
Art. 45 - Pagamento con subappalto	28
CAPITOLO 10 - CONTOVERSE, MANODOPERA, ESCLUSIONE DI FACCIO	29
Art. 46 - Accordo bonario e mediazione	29
Art. 47 - Tariffazione delle controversie	29
Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	29
Art. 49 - Risoluzione del contratto - Esclusione dall'ufficio dei lavori	29
CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE	30
Art. 50 - I. finanzia dei lavori e grata e manutenzione	30
Art. 51 - Termini per il collaudo o per l'accettazione della regolare esecuzione	31
Art. 52 - Prova in consegna dei lavori o collaudo	31
CAPITOLO 12 - NORME FINALI	34
Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	34
Art. 54 - Obblighi penali a carico dell'appaltatore	36
Art. 55 - Proprietà dei materiali, di scavo e di detritazione	36
Art. 56 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	36
Art. 57 - Terre e rocce da scavo	36
Art. 58 - Custodia del cantiere	37
Art. 59 - Castello di cantiere	37
Art. 60 - Eventuale sopravvenuta inefficienza del contratto	37
Art. 61 - Tracciabilità dei pagamenti	37
Art. 62 - Spese contrattuali, imposte, tasse	38
ALLEGATI	39
TABELLA «A»	40
CATEGORIA PREVALENZE E CATEGORIE SCORPORABILI	49
ESORIPAL TABELLE DEI LAVORI (articoli 4 e 10, comma 1) (1)	49
TABELLA «B»	50
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI	50
il fine della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5	50
TABELLA «C»	50
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI	50
TABELLA «D»	50
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	50
TABELLA «E»	51
ELenco DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO	51
articolo 7, comma 1, lettera c)	51
TABELLA «F»	52
CARTELLINO DI CANTIERE (articolo 6)	52

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
- Decreto 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti) -
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti o agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010)
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera l) allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 23 novembre 2007, n. 268, nonché dagli articoli 5 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- Attestazione SOA, documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli 69, 60 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione contenuta nella Stazione appaltante:

SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'

b) descrizione sommaria.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione di un sistema di trasporto meccanizzato con relativa scala di servizio per il collegamento tra l'area attrezzata del Bus - Terminal (Via degli Artigiani) ed il centro urbano (Via G. Colombo) e degli impianti ad esso collegati.

La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono l'oggetto dell'appalto risultano nei disegni allegati, dalle indicazioni e da tutto quanto verrà meglio precisato, d'atto esecutivo, da la Direzione Lavori.

c) ubicazione: **Comune di Vibo Valentia**

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, la forniture e le provviste necessario per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dai quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Si applica sempre l'articolo 1374 del codice civile.

6. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 65, comma 4:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori e dei costi compresi nell'appalto ammonta complessivamente ad Euro **766.000,00** (Euro settecentosessantacinquemila), secondo il seguente:

*

*

*

*

*

*



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI A MISURA :

Importo stimato per l'esecuzione di tutte le lavorazioni previste Euro **575.552,89**

B) IMPORTO DA PORRE A BASE D'ASTA :

1) Costo attuazione Piano di Sicurezza	17.100,91
2) Costo del personale (il 78,03/10 art. 7 bis)	75.874,48
Tot. importi da non assoggettare a ribasso €	93.075,39
Importo da porre a base d'asta Euro	482.477,50

C) SOMME A DISPOSIZIONE :

1) Acquisizione, sistemazione aree ed imprevisti	19.380,78
2) Allacci utenze pubbliche (Linel e Telefonia)	3.500,00
3) Spese per pubblicità e gara	6.000,00
4) Incentivo ex art. 92 D Lvo N° 163/06 (2% di A1)	11.511,06
5) Spese Tecnico	75.000,00
6) I.V.A. :	
a) sui lavori (10% di A)	57.555,29
b) sulle spese tecnico (22% di C5)	16.500,00
Totale I.V.A Euro	74.055,29
TOTALE C) Euro	189.447,11
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO Euro	785.600,00

Gli importi di cui ai precedenti punti B1 e B2, relativi agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 8 del 2000.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

La procedura di affidamento per selezionare la migliore offerta è da prevedere ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D Lgs. 163/2006 con procedura aperta ed applicando il criterio del prezzo più basso previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodo quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del regolamento generale.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono a lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali così ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali di cui al comma 5 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o deduzioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinarie autorizzate ai sensi dell'art. 132 del Codice dei contratti.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al presente regolamento i lavori sono così classificati:

Categ. OS4 - Classif. II - "Impianti elettromeccanici trasportatori" - **(PREVALENTE)**

Categ. OS12 - Classif. I - "Componenti strutturali in acciaio o metallo" - **(NON SUBAPPALTABILE)**

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorribili di cui agli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale.
3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del Regolamento generale.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli artt. 43, commi 6, 7 e 8, 181, comma 13 e 184 del regolamento generale e all'art. 34 del presente capitolato sono indicati nella **tabella "B"**, allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, eppure a l'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come della disposizione del presente capitolato, è fatta tenendo conto dello finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 149, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente capitolato compreso le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti dell' struttura e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica come elencati nell'allegata **tabella "D"**, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi a sensi della successivo norma 3.11;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV dello stesso decreto il fascicolo con le caratteristiche dell'opera di cui all'articolo 11 e all'allegato XVI e l'analisi o valutazione dei rischi di cui all'articolo 100 e allegato XV dello stesso decreto; e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 6 del D.P.R. n. 228 del 2003;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 83;
 - b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché in senso e integranti il presente capitolato, esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori e ai fini della determinazione dei requisiti oggettivi del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
 - d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla sintesi di cui all'articolo 113 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario o da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, o del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2 Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3 del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione della disponibilità dei siti dello stato dei luoghi, delle condizioni previste in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1 In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

2 qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1 L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi o nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2 L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3 qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega contenuta da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a cura degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere o del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di delli soggetti, nonché della marafede o della frode nella amministrazione o nell'impiego dei materiali.

5 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, la territura, i componenti, anche relativamente a sistemi o sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge o di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità d'esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2 Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provenienza, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultima, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3 L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 2 aprile 1983, n. 246.

4 L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate dal Ministero del Ministero delle Infrastrutture il 14 gennaio 2008 in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 4 febbraio 2008.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di v

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni voce di denominazione in euro



2. Tutti gli aff. predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i lavori di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna a inizio dei lavori

- 1 L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
- 2 E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell'articolo 11 comma 8, paragrafi terzo e quarto e comma 12, del Codice dei contratti qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori e le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 3 Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto a favore della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 4 Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui 37 del presente capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 385 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 2 Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
- 3 L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà essere suadente inderogabile per l'approvvigionamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altra ditta per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione prima della fine dei lavori e previo verificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione¹², riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

- 1 L'appaltatore qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
- 2 In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 3 La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
- 4 La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora quest'ultimo non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere, nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
- 5 Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, esso ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- 6 La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresì applicazione l'art. 159, commi 8, 9 e 10 del Regolamento generale

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore, costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato, qualora il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si può riconoscere accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscrivere, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 120 del regolamento generale.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o su quale si sia formata l'accettazione tacita, non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il prodotto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accortata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P., esso è efficace alle data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ai cui 8 commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali, in tal caso il riferimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 13.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità, l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono verute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, d'urto per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superiore 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto, in tal caso, riconosce al medesimo le ritenute dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini e addetti, indicandoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso stabilito per l'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale oltre una penale pari allo 0,4 per mille dell'importo contrattuale.
2. L'importo complessivo della penale irrogata non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di esclusione del contratto.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa di ritardi.

Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore a cronoprogramma

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 10, del regolamento generale, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alla data contrattualmente stabilita per la liquidazione o i certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatta salva l'eccezione di indicazioni o omissioni incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante mediante ordine di servizio ogni volta che sia necessario alle migliori esecuzioni dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere, a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondurre la responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrati il progetto esecutivo, tale crono programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 - Indarogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma esecutivo o della loro tardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'attribuzione alle reti terziarie necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, in particolare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente autorizzati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per assestamento dagli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti da presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali violenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dai R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori malati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, delle loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di prorogho di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la riapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o della scadenza esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo imputato all'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni suoi, della Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fiduciaria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

A sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 140, comma 1, del Regolamento generale, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, o al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti raggiungono un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

Al sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza nelle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'imposta netta progressiva dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed ammette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento generale, in quale deve recare la dicitura: «Lavori a tutta il» con l'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3 con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 287.

Al sensi dell'art. 141, comma 3 del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, nei casi non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere all'ottemperante che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1 ma non superiore al 35% (trentacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale e medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di somministrazione approvati.

Al sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 28 settembre 1973, n. 602 come introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 4, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC proprio e degli overchiai subappaltatori da parte della Stazione appaltante;

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 22 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'adempimento da parte della stazione appaltante che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'organo di riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte e non, di all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 64 in materia di regolarità dei pagamenti.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, la Stazione appaltante, a INPS, a INAIL, o alla Cassa Enile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti in caso la cui attivazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto, chiede istru-

all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificata ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettura a), ai fini di cui all'articolo 48;

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere o al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti o della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti cattivi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 48.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori o trasmesso al R.U.P. sul conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'omissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione e conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando è pagata entro 20 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1636, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124 comma 3, del regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 1602, comma 3, del regolamento generale la garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari a l'importo della rata di saldo, maggiorato del I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4. allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 128, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al presente decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1639 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati al soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché monitorare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. A pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'ar

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra l'ave
circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 239 e la sua effettiva
emissione e incassa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione, trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo, trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi egali
per i primi 50 giorni di ritardo, trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
a l'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserva; il
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1450
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato in alternativa, è facoltà
dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 138, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l'art. 144 del regolamento generale.

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto ai termini stabiliti all'articolo 24, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni,
è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi a non trova applicazione l'articolo 1364 primo comma del
codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a1) somme opportunamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
misura non inferiore al 1% (uno per cento) dell'importo dei lavori al netto di quanto già
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione o spesa;
 - a3) somme derivanti dal ricorso d'asta qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile.
 - b) all'importo di quanto previsto dalla lettera a) non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate, senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione¹⁸⁾, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza fra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi;

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nulla di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice di contratti e della legge 21 febbraio 1997, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia o che il contratto di cessione in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni contenute nelle norme del presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti a disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «H» integrando il presente capitolato per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Cauzione provvisoria

1. Al sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una **cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato** dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli nel debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
 - b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria in conformità alla scheda tecnica 1^a, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 128, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondanza o assegni circolari.
5. In caso di temporanea raggruppamento (temporaneo) di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 31 - Cauzione definitiva

1. Al sensi dell'articolo 113 comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del regolamento generale, è richiesta una **garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale**; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali, per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'originale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli atti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copie autentiche, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammortato residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'omissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali richieste autorizzazioni dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura egale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in caso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione la predetta garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originale.
7. Ai sensi dell'articolo 146 comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo di consorzi ordinario la garanzia è prestata dall'impresa marcataria in nome e per

campo di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale, ai sensi del Codice dei contratti.

8 Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione di cui all'articolo 32 da parte della Stazione appaltante alla ag-economica che segue nella graduatoria.

Art. 32 – Riduzione delle garanzie

1 Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 79, comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 e l'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 31 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera mm), e 63 del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA26 e per le categorie di pertinenza.

2 In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3 In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alla categoria assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4 Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

5 In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicatara, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1 Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (9) e comunque decorre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione (10) per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate, a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comm. 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestati in conformità allo schema-tipo 2/3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (11)

3 La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione nei qualsiasi casi determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, di cui

partita 1) per le opere oggetto del contratto; importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle parti 2) e 3).

partita 2) per le opere preesistenti

partita 3) per demolizioni a sgombero

b) essere integrate in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistra) non inferiore ad euro 500.000.000.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. ¹²⁾

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giustò il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 3, del Codice dei contratti, e dall'articolo 178, comma 1 del regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

7. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alle schede tecniche 7.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risarcibile al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto due le varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) nelle categorie di lavori dell'appalto come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento del importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti in aumento o diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili ai momenti della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto o dove trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 o 5, è sottoscritta un atto di somministrazione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contabilizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, dell'citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, nei materiali usati e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nel caso di cui al presente articolo i liquori dell'incasso di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione; il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta; la violazione delle norme di diligenza nella precisazione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l'art. 34, comma 7.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 153 del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta di presenza di questa, entro 33 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estratti delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse ordinarie;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato nelle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILF, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe di meritoriale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice della sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza, se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa del socio;

- per la Cassa Edile (CAPE) codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5, secondo periodo del Decreto n. 81 del 2008 se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera c), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autorizzata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1 l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 35 del Decreto n. 81 del 2008;

c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 39.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dai consorzi di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36 del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano le loro opere in cantiere.

4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.



Art. 38 Norme di sicurezza generali e sicurezza

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predisporrà, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 37, commi 1, 2 oppure agli articoli 38, 40, 41 o 42.

Art. 39 – Piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo

1. È fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131 comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche isettive di controllo dei cantieri.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto negli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifici la presenza di pluralità di imprese per cui è valida obbligatoria la redazione del piano di sicurezza o coordinamento, trova applicazione l'articolo 40.

Art. 40 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo

1. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni emergenti oppure di concretizzare o dimostrare miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'articolo 39.

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2 lettera u) del Codice dei contratti, del presente decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008 con riferimento allo specifico cantiere o deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 43, comma 4, lettera d), sub 2) del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese coerenti nel cantiere.

fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 37, comma 4

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 131, comma 1 lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 nonché alla migliore letteratura tecnica in materia e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata e comunicherà tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazioni temporanee o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza o coordinamento/sostitutivo od il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, terzo periodo del Codice dei contratti, l'appaltatore è solitamente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trinta per cento), in termini eccedenti, dell'importo totale dei lavori.

2. I lavori appartenenti a qualunque categoria, di importo inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scopribili, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì essere subappaltati per intero; l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al primo periodo del presente comma; tali lavori sono individuati all'articolo 4. Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale o, in alternativa, dell'attestazione SOA nella categoria pertinente ai sensi dell'articolo 61 dello stesso Regolamento generale.

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste nel Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- l'iscrizione delle clausole di cui al successivo articolo 51, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2000, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

2) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2369 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analogia dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori, (12) da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciato ai sensi degli articoli 46 o 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

3) le informazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 576 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni, o tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07; l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimate, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 (14) resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12 comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

4. I subappalto o l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, tale termine può essere prorogato una sola volta, per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a

100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

5 L'affidamento di lavori in subappalto o in colombo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione nella presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominali di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antirifortunistici, devoto altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'appaltatore ai sensi degli articoli 39 e 41 del presente Capitolo.

6 Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori incorporabili.

7 Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletata che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i lavori a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

8 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione ai predetti divieto le forniture con posa in opera di infissi e di strutture speciali individuate con appositi regolamenti; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alle Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affluenti.

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto

1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa del subappaltatore o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2 Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 57/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 545, come modificata dal decreto-legge 29 aprile 1998, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1998, n. 248 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arrestato da sei mesi ad un anno).

4 I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno fenale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5 Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 43 del presente Capitolo speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai suoi affidatori, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 45, in materia di tenuta di riconoscimento.

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei ottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o ottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzie effettuate.
2. I pagamenti ai subappaltatori, comunque effettuati, sono subordinati a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 39 comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 61 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui all'articolo 53.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 la Stazione appaltante può, in ogni caso, adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con l'idea scatta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 17 ultimo comma del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35 comma 5, della legge 4 agosto 2000, n. 249, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.



CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Accordo bonario e transazione

1. Al sensi dell'articolo 240, commi 1 o 2, del Codice dei contratti, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggior lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240 commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata o trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nei termini previsti costituisce oggetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, prescindendo dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 90 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P. esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nello more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 46 o l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Reggio Calabria ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende

industriali edili e affini e gli accordi locali o aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dallo struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri dritti della Stazione appaltante;

d) è obbligata al regolare adempimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Al sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inadempienza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale.

Al sensi dell'articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P. possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 28 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere o verificarne la effettiva iscrizione matricola nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Al sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3 e 26 comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 138 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente la generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori autorizzati, le tessere dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili), tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 138 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Al sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 6, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

Art. 49 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1955, n. 1425 ed agli articoli 2 e seguenti nella legge 11 maggio 1985, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei

guardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

h) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo egale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavori e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o inasprita ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione,essione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

Il contratto è altresì risolto:

a) in caso di poruta da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati a sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

3. Nel caso di risoluzione del contratto o d'esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale giudizio e alla determinazione del relativo costo.

5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'alterazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto osecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 5, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza a sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e d'esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e utilità a carico della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per le variazioni in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottostazione o comunque approvato o accettato dalle parti, o l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente, moltiplicato;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva ultimazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.



CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 50 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi o difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 51 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 52 - Prosa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare o pretendere di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nei termini perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P. in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

- Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale o al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti on lodevoli, esattamente conformi al progetto e alla perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni del capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dar corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente progettati in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido sterrato nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiottimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere agevole il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone adatte ai lavori tutti ivi compresa le eventuali opere sopraporte o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato o qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tirazioni, in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - il mantenimento fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (15), della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e appoggiamenti o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera, danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - la concessione, su richiesta della direzione lavori, o qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente o con il mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere comporsi di altra, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - le spese, i contributi, i dritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognaio, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le licenze o i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per valutare il relativo risultato alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera.

- l) la fornitura e manutenzione dei canali di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenze, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo sedio, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della mobilitazione del cantiere di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e mossi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni e chiusura della direzione lavori, nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restando esclusi gli obblighi della Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- r) la pulizia prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo bordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caddioie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1085 del 1971, al deposito delle documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi a la pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero o posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) installare idonei dispositivi o/o attrezzature per l'abbattimento delle produzioni delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- Sono altresì a carico dell'impresa tutte le opere provvisorie, dovendo l'impresa, anche senza alcun speciale ordine della Direzione Lavori, adottare a sua spesa tutte le precauzioni che l'arte suggerisce per evitare danni a cose o persona. Nonché quelle disposte dalla Direzione Lavori o previste nel progetto. Pertanto, l'impresa dovrà far fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle Leggi e Regolamenti in ogni caso, sarà la sola ed unica responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle opere già eseguite od in via di esecuzione, salvo per questo ultimo caso, i danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale.
- L'impresa dovrà eseguire i lavori appaltati garantendo l'operatività dello servizio zero, in uso alla Rete Ferroviaria Italiana.
- L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (consorzi, fogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete o altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente a lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del

caniere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 54 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottoposti dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di opera, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottoposti dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 55 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni in genere devono essere trasportati e conferiti o discaricati autorizzate, a cura e spese dell'appaltatore, essendo quest'ultimo espressamente controreato per tali opere da apposite voci di elenco prezzi.
3. Ai ritrovimenti di oggetti di valore, beni o frammenti, o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 36 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di utilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 56.

Art. 56 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, per la realizzazione di alcuni limitati manufatti è stato previsto il ricorso con materiali idonei provenienti dagli scavi.
2. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiali di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 187 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 57 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione. Vi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratti al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 18 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovesse sopravvenire.



Art. 58 - Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 59 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero del LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il controllo di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata **tabella «E»**.

Art. 60 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo) come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 o 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Art. 61 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8 della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché subappaltatori devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale ovvero altro mezzo che sia ammessa dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non rimborsabile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi o istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatta salva la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a) costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

u) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo immesse all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 62 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (16), dalla consegna alla data di emissione del contratto di colloquio o del certificato di regolare esecuzione (17)

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanza contabili finali determinati aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte o gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATI:

TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

n.	Lavori di	Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2008	euro (18)	Incidenza % iniquoquara
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%				
1	Imp. Elettromecc. Trasportatori (Scale Mobili)	Prevalente	OS4 € 253.590,97	57,67%

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 37, comma 17, del Codice dei contratti e all'art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante. NON possono essere subappaltati. (19)

2	Comp. Strutt. In Acciaio e Metalli (Scale)	Scorporabile	GS18 € 151.139,09	17,71%
---	---	--------------	----------------------	--------

Ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, (20) del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

appartengono a categorie generali diverse da quella prevalente (comma 4); (21);
- costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 10% dell'importo totale dei lavori (comma 5); (22)
possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un'impresa subappaltatrice, in ogni caso l'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltata) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

3	Camminamento orizzontale Strutture in o.a.	Scorporabile e subappaltabile	OG1 € 26.748,79 € 73.821,76	6,88% 17,71%
---	---	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, (23), del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000, appartengono a categorie specializzate (serie «OS») diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti da un'impresa mandante, oppure eseguiti dall'appaltatore anche se quest'ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. (24)

4	Raccolta acque bianche	Scorporabile e subappaltabile	OS3 € 7.961,58	2,19%
5	Copertura e opere finitura tunnel	Scorporabile e subappaltabile	OS6 € 12.789,84	2,68%
6	Impianto elettrico e di illuminazione	Scorporabile e subappaltabile	OS27 € 39.520,76	8,65%

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (25)			€ 575.522,89	13,20%
------------------------------------	--	--	--------------	--------

TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5

A) Descrizione dei gruppi di lavori omogenee		In euro
1)	CAMMINAMENTO ORIZZONTALE	26.748,79
2)	STRUTTURE IN C.A.	72.821,78
3)	STRUTTURE METALLICHE	151.139,08
4)	SCAL E MOBILI	263.590,97
5)	COPERTURA E OPERE FINITURA TUNNEL	12.769,84
6)	RACCOLTA ACQUE BIANCHE	7.001,98
7)	IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE	39.620,76
Totale lavori A MISURA (articolo 29)		575.522,89
B) Oneri da non assoggettare a ribasso:		
1)	Costo del personale	75.974,48
2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	17.100,81
Totale importi esclusi da ribasso		93.075,39
IMPORTO DA PORRE A BASE D'ASTA		482.477,50

TABELLA «C» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

		ELITO	
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		482.477,50
1.b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		17.100,81
1.c	Costo del personale		75.974,48
1	Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b + 1.c)		575.522,89
2.a	Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)		%
2.b	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)		
3	Importo del contratto (2.b + 1.b)		
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su 1)	2	%
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)		
5.a	Garanzia fidejussoria base (3 x 10%)	10	%
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)		%
5.c	Garanzia fidejussoria finale (5.a + 5.b)		
5.d	Garanzia fidejussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)		
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a)		
6.b	d. iii) per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), paragrafo 1)		
6.c	per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), paragrafo 2)		
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), paragrafo 3)		
6.e	Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)		
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7		mesi
8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a)		
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)		
9.c	di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), paragrafo 1)		
9.d	per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), paragrafo 2)		
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)		
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 25, comma 2		
10	Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8		
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14	Giorni 365	
12.a	Potenziale giornaliero per il ritardo, articolo 18		€/giorno
12.b	Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo		€/giorno



Tav.	Descrizione:
A	Relazioni: 1) Descrittiva e Rilievo Fotografico 2) Geologica, Idrologica e Sismica 3) Geotecnica e sulle fondazioni 4) Impianto Elettrico e di Illuminazione
B	1) Elenco Prezzi
C	2) Analisi dei Nuovi Prezzi
D	Computo Metrico Estimativo
E	Quadro Economico 1) Relazione di Calcolo Strutture, sui Materiali e sulle Fondazioni 2) Calcoli Impianto Elettrico e di Illuminazione
F	Cronoprogramma
G	Quadro Incidenza Percentuale Manodopera
H	Scheda di Contratto
I	Capitolato Speciale di Appalto
L	Piano di Manutenzione
M	Piano di Sicurezza e di Coordinamento
N	Computo della Sicurezza
C	Piano Parcellare di Esproprio

		Scala:
1	Localizzazione	1 : 2000
	a) Planimetria Generale	1 : 100
	b) Tratto "A" (quota + 0,42)	1 : 50
	c) Tratto "B" (quota + 0,12)	1 : 50
2	d) Tratto "B" (quota scale)	1 : 50
	e) Tratto "B" (quota copertura)	1 : 50
	f) Tratto "C" (quota scale)	1 : 50
	g) Tratto "C" (quota coperture)	1 : 50
	h) Tratto "C" (fondazioni)	1 : 50
3	N° 2 Viste Laterali (a - b)	1 : 200
4	a) Sezioni Trasversali (1 - 2 - 3)	1 : 100
	b) Sezioni Longitudinali (1 - 2 - 3)	1 : 100
5	Viste Rendering	
	a) Carpenteria e Armature (Fondazioni e Plinti)	
	b) Carpenteria e Armature (Fondaz. ed elevaz. scatolare)	
	c) Carpenteria e Armature (Palificate)	
	d) Carpenteria e Armature (Palificate Scatolare)	
6	e) Carpenteria e Armature (Solette di Elevazione e Plinti)	1 : 50
	f) Carpenteria Acciaio (1ª rampa e Partic. Costrutt. - 1)	
	g) Carpenteria Acciaio (1ª Rampa e Partic. Costrutt. - 2)	
	h) Carpenteria Acciaio (2ª Rampa e Partic. Costrutt.)	
7	Schemi Impianto Elettrico e di Illuminazione	1 : 200

TABELLA «B» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 59)

Frite appaltante: _____ Ufficio competente: _____

ASSESSORATO A _____ UFFICIO TECNICO _____

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____
LAVORI DI _____

Progetto esecutivo approvato con _____ del _____ n. _____ del _____

Progetto esecutivo: _____

Direzione dei lavori: _____

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in _____ Progetto esecutivo e direzione lavori impianti _____

Coordinatore per la progettazione: _____
Coordinatore per l'esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni _____ Notifica preliminare in data: _____
Responsabile unico dell'intervento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: _____ euro _____

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: _____ euro _____

ONLRI PER LA SICUREZZA: _____ euro _____

IMPORTO DEL CONTRATTO: _____ euro _____

Gara in data _____ offerta di ribasso del _____ %

Impresa esecutrice: _____

Qualificata per i lavori dalle categorie _____ classifica _____

_____ classifica _____

_____ classifica _____

subappaltatori: _____ per i lavori di _____ impono lavori subappaltati _____

categoria	descrizione	impono lavori subappaltati euro
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Intervento finanziato con fondi propri (coprire): _____

Intervento finanziato con mutuo della Cassa di risparmio e prestiti con i fondi del risparmio postale _____

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio _____

telefono: _____ fax: _____ http://www. _____ it E-mail: _____

I PROGETTISTI:

Arch. Carmelo CONGESTRI _____ Ing. Gianluca LO GATTO _____ Arch. Emilio MAGRO _____



CITTA' DI VIBO VALENTIA

**SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE
TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'**

Tavola :

B₁

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

I PROGETTISTI :

Arch. **Carmelo CONGESTRI**

Ingegn. **Giuliana LO GATTO**

Arch. **Emilio MAGRO**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Arch. **Claudio DECEMERIN**

Data :

08/02/2008

Aggiornamento :

06/12/2013

VISTI :

Allegato C contratto rep. 72/2015




Elenco Prezzi
REGALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUIS E CENTRO CITTÀ

N°	Tariffa	Descrizione attività	Unità di misura	PREZZO Unitario
1	C.04.020.010 b	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monofase in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+10°C, PN 6, grado di protezione IP 55, in opera. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/mod/max Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,9/3,8 H = 0,50/0,40/0,18 DN = mm 25 cad Euro centonovantadue/27	cad	€ 192,27
2	E.01.010.030 a	Scavo di sfiancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e peppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m%) Al m³ Euro tre/20	m³	€ 3,20
3	E.01.020.010 a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m%) Al m³ Euro tre/78	m³	€ 3,78
4	E.01.040.010 a	Rinterrò con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento del materiale, il compattamento a strati del materiale impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterrò con materiale di risulta proveniente da scavo Al m³ Euro uno/91	m³	€ 1,91
5	E.01.050.010 a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Al m³ Euro sei/65	m³	€ 6,65
6	E.01.060.010 a	Smaltimento di materiale da scavo acclutto e privo di uccelli, scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D. Leg. 152/99 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuta autorizzando la consegna degli oneri a seguito. Materiale da scavo anche con sassi e trovanti fino a 0,20 m Al t. Euro uno/30	t	€ 1,30

N°	Codice	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
7	E.02.030.030 c	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm ² per diametro pari a 600 mm. Al m Euro settantotto/68	m	€ 78,08
8	E.03.010.010 a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32,5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ³ Al m ³ Euro ottantotto/72	m ³	€ 88,72
9	E.03.010.020 a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9458; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi in fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² Al m ³ Euro novantasette/95	m ³	€ 97,95
10	E.03.010.020 a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alle norme UNI 9458; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi, in elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² Al m ³ Euro centotra/05	m ³	€ 102,05
11	E.03.030.010 a	Casseforme di qualunque tipo rette o dentate per getti di conglomerati cementizi semplici e armati compreso arma, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo, per opere di fondazione. Al m ² Euro diciannove/66	m ²	€ 19,66
12	E.03.030.010 b	Casseforme di qualunque tipo rette o dentate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso arma, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo, per opere in elevazione. Al m ² Euro ventiquattro/62	m ²	€ 24,62
13	E.03.030.020 a	Sovraprezzo per casseforme con superficie piellata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista		

N°	Codice	Descrizione e titolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		Sovrapprezzo per faccia vista Al m ² Euro tre/04	m ²	€ 3,04
14	E.03.049.010 a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato o tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450c Acciaio in barre per armature Al kg Euro uno/45	kg	€ 1,45
15	E.03.080.010 a	Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo da inserire nella parte centrale del getto Al m Euro sedici/25	m	€ 13,29
16	E.04.030.010 a	Solei collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldatura, tagli a misura, rete saldata a tondini, conglomerato cementizio e garanzia di malta cementizia, esclusi i connettori metallici per soletta e eventuale sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 3/10 mm del peso fino a 10 kg Al m ² Euro cinquantatre/45	m ²	€ 53,45
17	E.08.520.110 a	Murature faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ut a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pittura, stuccatura e rifinitura dei giunti o quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte con mattoni trafilati a finitura sabbata (5x12x25) Al m ² Euro cinquantuno/87	m ²	€ 51,57
18	E.12.030.010 a	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di composizione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m ² Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua) Al m ² Euro tredici/39	m ²	€ 13,39
19	E.12.050.060 b	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inserti a grana fine, fibre sintetiche e resine epossidiche in dispersione acquosa, natura coesiva del prodotto secondo UNI 9632, applicata a spatola in due mani spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali Al m ² Euro otto/55	m ²	€ 8,55
20	E.19.010.040.			

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
	b	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature, soffolati, pilastri, mensole, scale ecc., realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiera ecc., compreso foratura ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblate in opera con bulloni di classe d'acciaio al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1988, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S275 Al kg Euro 3,84	kg	€ 3,84
21	E.19.010.070 c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiera, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intefalature fisse o mobili non spartiti geometrici semplici, cardini, paletti serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di flesaggio, apertura e chiusura con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresi una mano di vernice antiruggine e opere murarie. Ringhiere in profilati normali e a linee dritte Al kg Euro cinque/05	kg	€ 5,05
22	E.19.040.030 z	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461; immersione di strutture pesanti fino a 19 metri di lunghezza Al kg Euro 0,78	kg	€ 0,78
23	E.19.040.030 b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461; immersione di strutture leggere fino a 2 metri di lunghezza Al kg Euro 0,58	kg	€ 0,58
24	E.19.040.030 d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461; immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ... Al kg Euro 0,68	kg	€ 0,68
25	E.22.025.040 a	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di collante, asfaltati con malta di cemento dosata a a ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 3 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici interne o esterne, piano o inclinare. Compresi gli oneri per la realizzazione di canaletta di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L., gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in sito dei materiali, per i tagli, gli stridi ed i pezzi speciali, per la sigillatura e gli insetti alle pareti, per le staccature dei piani		



N°	Tariffe	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		<p>con malta cementizia dosata a 6 q/l di cemento 325 additivato con antrite, compresi albesin gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o inclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali rivolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze. Con mattoni pieni comuni posti di coltello</p> <p>Al m² Euro quarantatre/11</p>	m ²	€ 43,11
26	E.22.030.010. =	<p>Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, e seccati su letto di sabbia lieve di granulometria minore a 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, commesso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sabbia con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. Posti di piatto di colore rosso o fiammato</p> <p>Al m² Euro ventiquattro/48</p>	m ²	€ 24,45
27	E.22.030.020. =	<p>Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 80 N/mm², durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa l'isolaccatura dei giunti, tagli, sfridi e punfura. Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo posti di piatto</p> <p>Al m² Euro cinquantanove/54</p>	m ²	€ 59,54
28	L.02.010.200. b	<p>Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenute emissioni di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissime emissioni di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEI 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22, IV/23-32, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare Sezione 2x2,5 mm²</p> <p>Al m Euro due/35</p>	m	€ 2,35
29	L.02.010.200. c	<p>Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenute emissioni di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissime emissioni di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni</p>		

N°	Tariffe	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		<p>nominali 600/1000 V ed una temperatura di esercizio max 65° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabella CEI- UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare Sezione 2x4 mm²</p> <p>Al m Euro tre/00</p>	m	€ 3,90
30	L.02.010.720. h	<p>Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità E10, F010 GM1 o RG10 GM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridichissima emissione di gas tossici o di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9900 per tensioni nominali 500/1000 V ed una temperatura di esercizio max 65° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabella CEI- UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Quadrifilare Sezione 4x35 mm²</p> <p>Al m Euro quindici/50</p>	m	€ 15,90
31	L.02.040.110. g	<p>Graina spiraleata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dove in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista. Diametro mm 22</p> <p>Al m Euro quattro/16</p>	m	€ 4,16
32	L.02.040.120.	<p>Guaina spiraleata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dove in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche. Diametro mm 50</p> <p>Al m Euro dodici/46</p>	m	€ 10,46
33	L.02.040.130. i	<p>Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 20-29 fasc. 1250, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio. Diametro mm 60</p> <p>Al m Euro sette/56</p>	m	€ 7,56
34	L.02.040.130. d	<p>Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 20-29 fasc. 1250, bicchierati con striscia elicoidale gialla di</p>		

SY	TARIFE	Descrizione attività	Unità di misura	PREZZO Unitario
		segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm100 Al m Euro diciotto/41	m	€ 18,41
35	L.05.010.030 c	Gronda in rame nudo, le opere completa di morsetti e sapicorda posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 50 mm ² Al m Euro sei/30	m	€ 6,30
36	L.05.020.013 b	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelette alloggiato in pozzetto di materiale plastico dalle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2 m cad Euro novanta/13	cad	€ 90,13
37	R.07.020.065 a	Demolizione di strutture in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico non armato Al m ² Euro centosettantadue/58	m ²	€ 172,58
38	U.02.040.120 c	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiera con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IP UNI o equivalente marchio di rilascio da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m ² DN 315 Al m Euro venticinque/10	m	€ 25,10
39	U.02.040.120 f	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiera con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IP UNI o equivalente marchio di rilascio da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m ² DN 400 Al m Euro trentotto/01	m	€ 38,01
40	U.04.020.010 d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio a griglia, costo in opera compreso ogni onere e magliaro per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm		

N.	Tariffa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
41	U.04.020.037 e	<p>vedi Euro quarantatre/90</p> <p>Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera connesso ogni onere e magistero per l'allecchio a tenuta con le tubazioni, incluso il rifianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x55 cm</p> <p>vedi Euro ventotto/81</p>	cad	€ 43,90
42	U.04.020.260 a	<p>Chiusino in gresia sferoidale prodotto, secondo quanto stabilito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito dal telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata sfera perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm 20 con asola o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata, guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antidive/ruolo sulla superficie di appoggio; Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantirne l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedire la sottrazione; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, battonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio discriminante o centrale per l'inserimento di eventuali cartelle (es. ante appetante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antidive/ruolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un clavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124, la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di una preesistente pozzetta comprese le manie cementizie di allattamento ed ogni altro onere o magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante</p> <p>Al kg Euro tre/85</p>	kg	€ 3,96
43	U.05.010.030 a	<p>Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale</p>		



nr	tarifa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino a 3 cm al m ² per ogni cm di spessore Al m ² Euro 0,42	m ²	€ 0,42
44	U.05.020.010 a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave. Il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidificazione, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte; per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura; appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Al m ² Euro sedici/90	m ²	€ 16,90
45	U.05.020.180 a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume secondo le prescrizioni del CScat ^{MA} , confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CScat ^{MA} , compreso ogni predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Al m ² Euro undici/20	m ² /cm	€ 11,20
46	U.05.020.190 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRM BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CScat ^{MA} ; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio (in ragione di 0,7 litri/m ² di emulsione bituminosa al 65%); steso in opera con vibrofinitrici meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CScat ^{MA} ; compresa ogni predisposizione per la stessa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Al m ² Euro undici/45	m ² /cm	€ 11,45
47	ZNP01	PAVIMENTAZIONE in granigliato per esterni tipo "Limesedificia" Serie Classic a superficie lavata mod "Intato Rosso" (o equivalente, con eventuale scelta da concordarsi con la D.L.), costituita da una miscela selezionata di ghiaie di fiume di colore bianco con graniglie di marmo "Rosso di Verona", dotato delle certificazioni UNI EN 13035 relativamente alle resistenze all'usura, al carico, alle basse temperature e del colore ai raggi UV. Fornite e poste in opera, su letto di sabbia e cemento Type 425 dello spessore min. di cm. 4, previa spolvero di cemento, compresi tagli, sfridi e pulizia finale. Piastra dimensioni di cm 50 x cm 50 x cm 3,8 Al m ² Euro sessantadue/90	mq	€ 62,90
48	ZNP02	CANALETTA IN COTTO Fornitura e posa in opera di canalina in cotto per la raccolta delle acque piovane o di lavaggio delle dimensioni di cm. 3x23x30 acornata a D. malta o colla di allungamento e di ogni onere a		

N°	Categoria	Descrizione articolo	Unità di misura	Prezzo Unitario
49	ZNP03	<p>magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte; come da disegni di progetto cod Euro undici/99</p> <p>CADITOIA IN COTTO Fornitura e posa in opera di caditoia in cotto per la raccolta delle acque piovane o di lavaggio delle dimensioni di cm 6x23x30 compresa di marta e colla di adattamento e di ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte come da disegni di progetto cod Euro trentadue/76</p>	cad	€ 11,99
50	ZNP04	<p>APPOGGI IN GOMMA Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma armati e vulcanizzati, formati da strati di gomma PTFE con interposta lastra di scivolamento in acciaio inox. Le lamine e d'acciaio saranno interamente avviluppate dalla gomma per la protezione dalla corrosione, del tipo mobile multidirezionale adatto ad escursioni longitudinali da ± 50 mm a ± 100 mm e spostamenti trasversali da ± 25 mm a ± 50 mm. L'apparecchio è formato da un appoggio composto di gomma e acciaio inox inserito tra due piastre in acciaio: l'acciaio inox è fissato alla piastra superiore, mentre la piastra è dotata di ducce anche per l'ancoraggio alla struttura. Portata 250 KN, altezza mm 72, dimensioni gomma 200x150 mm h=42 mm, dimensioni totali 270x270 mm. Compresa ogni onera e magistero per la sua perfetta installazione a regola d'arte. cod Euro cinquantacinque/quattro/99</p>	cad	€ 12,79
51	ZNP02	<p>SISTEMA DI TRASPORTO PEDONALE MECCANIZZATO (SCALA MOBILE)</p> <p>Fornitura trasporto e posa in opera di sistema di trasporto pedonale meccanizzato (scala mobile), realizzato secondo i disegni esecutivi allegati al progetto, secondo le Normative UNI-EN 115:1995 e, per quanto applicabile, al D.M. 16/03/1975, assicurando un servizio regolare per circa 140 h/settimana, con carico pari al 100% del carico di frenatura, per 0,5 h in un intervallo di tempo di 3 h, specificando altresì che dovranno essere riportate tutte le normative vigenti relative ad installazioni in zone sismiche a cui comunque dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche di dettaglio di seguito riportate.</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza gradini: 1.000 mm - Inclinazione: circa 30° - Dislivello: circa 11 metri - Gradini in piano all'estremità: N° 3 - Distanza tra gli appoggi estremi: circa 28 metri - Appoggio intermedio: 1 - Velocità: 0,50 m/s - Portata nominale: 5000 p/h - Senso di marcia: bidirezionale - Avviamento: manuale con chiave - Funzionamento: tramite fotocellule - Salva-uscite inclinate: acciaio inox satinato - Profili sostegno corrimano: acciaio inox satinato - Profili alla base dei cristalli: acciaio inox satinato 	cad	€ 315,50

N°	Tariffe	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		<p>-Zoccolatura lamiera di acciaio rivestita con TEFLON nero - Rivestimento esterno acciaio inox satinato - Installazione: all'esterno (come richiesto dalle Norme, le scale saranno protette dall'acqua piovana diretta) - Disposizione: singola - Alimentazione c.a.: 3x380V+Neutro+Terra 50 Hz</p> <p>1 - TELAIO Costituito da profilati metallici tubolari opportunamente saldati tra loro e particolarmente resistente alla flessione ed alla torsione, con un carico pari a 5000 N al m². e freccia libera d'inflessione, calcolata sotto questa ipotesi, inferiore a 1/750 della lunghezza di proiezione tra gli appoggi. Le due travate laterali del telaio saranno collegate inferiormente, per tutta la lunghezza della scala, da una lamiera di acciaio di circa 4 mm di spessore perfettamente liscia e senza elementi trasversali, a tenuta stagna e con funzione di raccolta dell'olio in caduta dalla catena, della sporczia proveniente dai gradini, oltre che rappresentare opera di finitura esterna. Il telaio poggierà su supporti, opportunamente già predisposti, mediante l'interposizione di piastra di gomma antivibrante per evitare il propagarsi delle vibrazioni alle strutture interessate.</p> <p>2 - MACCHINARIO DI TRAZIONE Il movimento sarà impartito da uno speciale motore trifase a gabbia di scorpilato, protezione IP55 - classe di isolamento F - previsto per avviamento stella - triangolo, direttamente flangiato sulla carcassa del ricettore. La trasmissione del moto dal gruppo motore/riduttore al gruppo di trascinamento dei segmenti sarà ottenuta mediante l'impiego di una catena a tutti i maglie multiple, il cui carico di rottura dovrà soddisfare i coefficienti di sicurezza richiesti e sarà situato nella parte alta della scala mobile.</p> <p>3 - FRENO DI SERVIZIO Di tipo elettromeccanico, la cui apertura normale sarà determinata dall'azione perenne della corrente elettrica. La chiusura, e quindi la frenatura, interverrà non appena il circuito elettrico che aziona il freno verrà aperto; ciò in modo automatico in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, in caso di interruzione dell'alimentazione del circuito di manovra e nel caso in cui la velocità superi del 20% quella nominale prima che intervenga il freno d'emergenza. La forza di frenatura sarà generata da molle in compressione guidate e regolabili in modo di ottenere un arresto morbido del marciapiede mobile.</p> <p>4 - FRENO D'EMERGENZA Applicato sul gruppo di comando dei gradini, del tipo ad attrito a frizione regolabile e dovrà garantire in ogni caso un arresto progressivo. Tale sistema di emergenza dovrà intervenire nelle seguenti ipotesi: - Prima che la velocità della scala mobile in discesa superi il 40% quella nominale; - Al pie' scendi quando i gradini cambiano il senso di moto stabilito; - Quando si ha la rottura della catena di trasmissione del movimento della macchina di trazione al gruppo di comando dei gradini.</p>		

nr	Tariffa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		<p>Nel caso in cui sarà richiesto l'intervento del sistema di emergenza, contemporaneamente dovrà intervenire anche il normale freno di servizio.</p> <p>5 - GRADINI La scala mobile sarà costituita da un sufficiente numero di gradini atti a formare, ad entrambe le estremità, una superficie piana di 1.200 mm (corrispondente a 3 gradini), visto che il dislivello da superare è > a 4 m. I gradini avranno una pedata di 400 mm e una larghezza 1.500 mm, costituiti da un telaio monoblocco pressofuso con pedate e alzate scolpite in lega di alluminio pressofuso ad alta resistenza, con scanalature atte a garantire una sicura pettinatura al passaggio dei segmenti tra i pedini. I segmenti dovranno essere intercambiabili tra loro, con il fissaggio alle catene eseguito in modo da permettere una facile e veloce rimozione degli stessi senza bisogno di smontare le catene e le zoccolature.</p> <p>6 - GUIDE DEI GRADINI Costruite da un profilo rullato in acciaio di media durezza, con giunzioni realizzate in diagonale (45°).</p> <p>7 - CATENE GRADINI Il trascinamento dei gradini avverrà con catene di precisione del tipo a rulli in acciaio bonificato con rulli e perni temprati e rettificati, con coefficiente di sicurezza > 6. Ogni scala mobile sarà sculpaggiata con due catene, una per ciascun lato del gradino e trascinata da una coppia di ruote montate sull'albero di trazione, situato nella parte alta della scala e trainato da una seconda coppia di ruote montate sull'albero di arrivo situato nella parte bassa. Per la lubrificazione verrà utilizzato un sistema automatico con riserva di lubrificante.</p> <p>8 - GRUPPO DI RINVIO Verrà montato nella parte bassa della scala mobile e dovrà essere facilmente accessibile una volta sollevata la copertura del vano. L'asse del gruppo poggierà su entrambi i lati e scorrerà su appositi guide fissate direttamente al telaio della scala stessa. Due molle compressive, regolabili a mezzo di viti, dovranno assicurare una tensione uniforme delle catene dei gradini, mentre il lavoro dei dentati elenici sarà controllato l'eccessivo avvolgimento del gruppo di rinvio e quindi l'allungamento o la rottura delle catene dei gradini.</p> <p>9 - PETTINE E PEDANE I pedini dovranno essere realizzati in speciale lega di alluminio pressofuso, costituiti da elementi standard fissati alle pedane, con dentatura che penetri profondamente nelle cove delle scanalature della pedata dei gradini, garantendo così una precisa lubrificazione degli stessi. Le pedane saranno costituite da un supporto metallico rivestito in acciaio inox antiscivolo, dotate di interruttori che possano interrompere il funzionamento della scala mobile nel caso in cui corpi estranei si dovessero incastrare tra i gradini ed i pedini.</p> <p>10 - CORDAMANO Realizzati in gomma nera e muniti internamente di corde e tele di rayon per garantire la resistenza alla trazione con un carico di</p>		




N°	Tarifa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		<p>zoccolata a 25 KN e trascinati da una puleggia in sincronismo con la velocità dei gradini, situata nella parte alta della scia ed azionata direttamente dal gruppo di trazione dei gradini, tramite una catena a rulli.</p> <p>Le guide, che si estendono per tutto il percorso pedonale della scala, saranno costituite da un profilato speciale in acciaio.</p> <p>Il dispositivo per la regolazione della tensione del corrimano verrà sistemato nella parte alta della scala mobile, in prossimità delle pulegge di trascinamento.</p> <p>L'entrata e l'uscita dei corrimani dalla balaustra dovranno risultare protetti, mentre idonei contatti elettrici arresteranno la scia nel caso di inserimento di corpi estranei.</p> <p>11 - BALAUSTRE Di altezza pari a 1000 mm e costituite da pannelli inclinati in acciaio inox satinato, posizionati l'uno vicino all'altro senza l'interposizione di coprighiunti e con le giunzioni perpendicolari alla linea del corrimano.</p> <p>12 - ZOCCOLATURA Realizzata in lamiera di acciaio, rivestita con materiale antifrizione (Teflon colore nero), resistente alle ammaccature e con la superficie verso i segmenti opportunamente levigata.</p> <p>13 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI MANOVRA Con quadro di comando e di controllo chiuso in armadio realizzato in lamiera verniciata a smalto e in esecuzione protetta, installato nel vano superiore ed estraibile in modo da essere facilmente ispezionabile, con tutte le linee elettriche realizzate con cavi flessibili, il tutto a Norme CEI e secondo la normativa vigente.</p> <p>14 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA Dovranno comunque risultare installati tutti i dispositivi idonei per la fermata automatica della scala mobile nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interruzione della corrente di alimentazione b) interruzione della corrente del circuito di manovra c) eccesso o diminuzione della velocità quando la stessa superi del 20% quella nominale d) abbassamento nei segmenti in corrispondenza dei pattini, ciò quando la distanza "R" aumenta in modo eccessivo e) Inversione accidentale del moto f) rottura o eccessivo rallentamento del corrimano g) rottura o eccessivo allentamento della catena di trasmissione h) allungamento eccessivo della scia di trazione dei gradini i) riduzione accidentale della distanza tra il gruppo di trazione dei gradini ed il gruppo di stivio j) introduzione di corpi estranei tra segmenti e pattini k) ingresso di corpi estranei tra i contatti e le uscite di imbocco poste sulle testate <p>Dovrà inoltre prevedersi un contatto elettrico che interrompa automaticamente il moto non appena dovesse essere sollevata una delle due botole di ispezione.</p> <p>15 - DISPOSITIVO DI COMANDO E SEGNALAZIONE Alle due estremità della scia mobile, sulla zoccolatura, saranno applicati gli interruttori a chiave per il comando manuale di avviamento, salita/discesa ed i pulsanti d'arresto.</p>		

N°	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitari
	<p>La scala dovrà funzionare anche con avviamento automatico tramite fotocellule, poste ad entrambe le estremità (a 1.300 mm dai pettini), o tramite pedana mobile poste sempre ad entrambe le estremità (a 1.300 mm dai pettini) che metteranno in movimento la scala al passaggio dagli utenti. Opportune segnalazioni luminose, incastonate nelle calaestre superiori e inferiori, indicheranno il senso di marcia per cui è predisposto il funzionamento.</p> <p>In ogni vano, all'estremità della scala, sarà predisposta una presa per l'apposita pulsantiera di comando per le manutenzioni, il cui utilizzo esclude la possibilità di comandare la scala dagli altri comandi esterni.</p> <p>A ciascuna estremità della scala mobile dovrà inoltre prevedersi un pulsante, installato ad una altezza compresa tra metri 1,80 e 2,00, per il comando d'arresto.</p> <p>16 - VANI DI SERVIZIO</p> <p>Il pavimento all'uscita della scala, per una lunghezza superiore a 500 m a partire dal fondo dei denti del pettine, sarà in materiale antiscivolo.</p> <p>L'altezza minima libera sopra i gradini della scala sarà in ogni punto superiore a 2300 mm, mentre il franco laterale tra l'asse del corridoio e gli ostacoli fissi resistenti, dovrà essere superiore a 200 mm (esclusa parete continua).</p> <p>I vani di servizio dovranno risultare protetti da botole che potranno essere aperte soltanto con attrezzo speciale ed accessibili soltanto al personale preposto e saranno inoltre dotate di un dispositivo ad interruttore elettrico che, al sollevamento della stessa, interverrà per il fermo del sistema.</p> <p>Nel vano di servizio superiore sarà posizionato il macchinario di trazione, il quadro di manovra e la ruota di azionamento, mentre il gruppo di rinvio troverà alloggiamento nel vano inferiore.</p> <p>All'interno di ogni vano è prevista una presa speciale che con l'inserimento di un apposito dispositivo consente l'azionamento temporaneo dell'impianto (il dispositivo viene chiamato ad "uomo presente").</p> <p>Per le operazioni di manutenzione dovrà rendersi disponibile un'altezza libera di c.a. 1000 mm che, a protezione rimossa, sarà superiore al minimo previsto di 1800 mm e con superficie di accesso pari a 900 x 600 mm.</p> <p>17 - DISPOSITIVO PER LA MANOVRA A MANO</p> <p>Il sistema sarà munito di dispositivo per la manovra a mano situato nel vano superiore, garantendo che l'effettuazione della manovra potrà avvenire soltanto da parte di personale specializzato ed autorizzato ed a impianto non funzionante.</p> <p>18 - ONERI COMPRESI NELLA FORNITURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - La scala mobile completa in ognuna delle sue parti. - L'imballaggio nei materiali. - La resa delle scale franco cantieri poste su camion in container. - Messa in opere con tecnici specializzati. - Garanzia di 18 mesi dalla data di spedizione o 12 mesi dalla data di ultimazione del montaggio. - Opere murarie di qualsiasi genere. - Eventuali lavori di carpenteria. - Eventuali porteggi di ogni tipo e per qualunque impiego. 		

Codice	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>occorrenti per l'installazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proiezioni regolamentari attorno ai vani d'installazione. - Proiezioni ed eventuali pavimenti. - Eventuale sistemazione provvisoria delle scale mobili su nonleggi. - Manovalanza pesante di aiuto durante lo scarico, il posizionamento nel luogo di installazione o durante le varie fasi della posa in opera. - Manovalanza specializzata di aiuto durante le varie fasi di montaggio. - Mezzi necessari, anche pesanti (gru, camion etc.) per lo scarico, il montaggio o l'assestamento della scala. - Eventuali lavori di finitura eseguibili solo dopo la posa sugli appoggi nella scala. - Linee di collegamento per i segnali di allarme e sorveglianza tra la scala ed il centro di controllo. - Consumi di energia elettrica per il montaggio, prove e collaudi. <p>Illuminazione zona di lavoro.</p> <p>Il tutto fornito a posto in opera a perfetta regola d'arte, funzionante e con tutti gli oneri a carico dell'impresa per il collaudo dell'opera e per l'ottenimento della relativa autorizzazione o nulla osta per la messa in esercizio.</p>		
	cad Euro centotrentunomilacinquecento/00	cad	€ 31.500,00
52	<p>ZNP06 LASTRE ALVEOLARI IN POLICARBONATO Fornitura e posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti o altre strutture interne ed esterne, richieste in opera sul minimo rettangolo circoscritto. Incluso il compenso per lo sfidio del materiale e collirano reggiate di fissaggio in alluminio preanodizzato della larghezza di mm 5 e relative guarnizioni per tutto lo sviluppo dell'arco della copertura e per qualsiasi altro tipo di fissaggio, anche per superfici curve. Composte da almeno due camere e spessore e minimo complessivo di mm. 10.</p>		
	Al mq Euro diciannove/10	mq	€ 19,00
53	<p>ZNP07 SOLETTINE FORATE COPERTURA POZZETTI Fornitura e posa in opera di solettine forate in ca. per copertura pozzetti raccolta acqua bianche atte a sostenere le canaline in cotto con relativa caduta delle dimensioni di 60x60x15 compreso armatura in acciaio in ragione di 80 kg/mq, cassepi e quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionante.</p>		
	cad Euro dieassette/99	cad	€ 17,99
54	<p>ZNP08 FORNITRA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO IP ELETTECNICO</p> <p>STRUTTURA:</p> <p>Corpo in vetroresina colore grigio RAL 7035 - Grado protezione: IP55 secondo CEI EN 80528 - Resistenza alla fiamma secondo norma UNI 94, classe MC - Tenuta all'impatto: 20 J secondo CEI EN 60403-E - COMPOSIZIONE: Dimensioni totali: 1500 mm x 545 mm x 486 mm - Zoccolo, altezza min di 400 mm completo di telaio di</p>		

N°	Descrizione	Quantità unitaria	Unità di misura	PREZZO Unitario
		<p>Passaggio a cavintento - Corpo centrale - altezza min 775 mm, completo di sportello, provvisto di maniglia con serratura del tipo a tre punti di chiusura, piastra di fondo in bachelite, parete divisoria interna e kit di fissaggio apparecchiature modulari, complete di cornici, pannelli e staffe (minimo n° 3 barre dia). Sopralzo: altezza min 450 mm, completo di sportello, provvisto di maniglia con serratura del tipo a tre punti di chiusura, piastra di fondo in bachelite e parete divisoria interna.</p> <p>EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO: Fusibili di protezione quadripolari sull'ingresso linea - N.1 Limitatore di sovratensioni trifase - KPE in 20 KA Max 40 KA - N.1 1 Magnetotermico generale quadripolare - N. 1 Magnetotermico differenziale per alimentazione alimentatore in C.C. - N. 1 Magnetotermico differenziale per alimentazione trasformatore ausiliari 24 Vac - Protezioni a mezzo fusibili delle alimentazioni ausiliari in C.C. che C.A. - Controllo e comando per 2 circuiti distinti, di utenze monofase alimentati a mezzo linee trifase + neutro così composti: N. 1 Interruttore Magnetotermico completo di bobina di sgancio a lancio di corrente a 24 Vac e contatto ausiliario, N.1 Relè di massima corrente differenziale con in regolabile da 9,00 - 30 A e tempo di intervento regolabile da istantaneo a 10 Sec., in modalità automatica in caso di intervento. Il dispositivo deve poter intervenire aprendo il contattore di linea, disalimentando la stessa, ad intervalli di 60 sec. effettive tra tentativi, richiudendo il contattore, e se la dispersione verso terra persiste aprire il magnetotermico a mezzo la bobina di sgancio. - N. 1 Contattore di linea quadripolare con contatto ausiliario - N.1 Stronco di colore blu da 35 mm per il neutro. - N.3 Sezionatori per le fasi - N. 1 Selettore manuale a tre posizioni 1-0-2 - N. Relè prediscolare completo di fotocellula. - N.1 Analizzatore di rete per monitorizzare sia in locale che da remoto, le tensioni, le correnti, le potenze il cosφ - Pannello elettronico e PLC completo di moderni router GSM, che consente le seguenti tipologie di funzionamento: Modalità orologio astronomico - Modalità Crepuscolare - Modalità Manuale-manutenzione - Modalità Timer settimanali con orari e giorni programmabili - Modalità comando remoto. (Accensione forata, spegnimento forata) Il sistema, in caso di malfunzionamento del PLC deve commutare automaticamente in Modalità crepuscolare, e il controllo viene così ad essere gestito dalla sola elettroneutica. Il quadro a mezzo del pannello elettronico sopra descritto deve poter essere telecomandato da un sistema SCADA già in uso per la gestione dell'Illuminazione Pubblica dal Comune di Vibo Valentia, nelle seguenti funzioni: - Controllo apertura Quadro Elettrico - Controllo stato differenziali, magnetotermici, contattori dei circuiti e selettore manuale - Controllo presenza rete (presenza di tutte le tre fasi e neutro) e della 24 Vac - Acquisizione dei parametri dell'analizzatore di rete (tensioni, correnti, potenze, cosφ) ad Euro cinquecento/04</p>		<p>€ 5.000,00</p>
55	ZNP08	PLAFONIERA A LED 600 Fornitura e messa in opera su supporto metallico esistente di plafoniera a LED per illuminazione Philips Modello EW Profile Powercore SLED (o equivalente), con		



V	Tipo	Descrizione articolo	Unità di misura	Prezzo Unitario
		<p>eventuale scelta da concordarsi con la D.L.), avente le seguenti caratteristiche: Apparecchio LED sotto pensile a tensione di linea continua per la comune illuminazione con corpo dal profilo ultrasottile, tecnologia Powercore Integrata che garantisce un controllo rapido, efficiente e accurato dell'emissione di potenza all'apparecchio direttamente dalla tensione di linea, evitando di ricorrere ad alimentatori esterni. L'impiego di cablaggio standard semplifica notevolmente l'installazione.</p> <p>Caratteristiche tecniche: Codice famiglia lampade = LED6 (LED Module 620 Im)</p> <p>Apertura del fascio = 105° Temperatura colore = 4000 (3000 K); Grade IP = IP50</p> <p>IK code IK07 (D2 standard) Temperatura ambiente = da -20 a +50°C Lunghezza = L1041 (1041 mm) Colore = bianco, grigio, nero a scelta della D.L. Durata funzionam. (70% flusso) = 48000 hr Flusso luminoso iniziale = 1015 Lm Efficienza luminosa iniziale = 45 lm/W.</p> <p>La ditionaria dovrà rispettare la scheda tecnica che del progetto si parte integrante.</p> <p>La D.D.L. si riserva la facoltà di esaminare tutti i dettagli tecnici e meccanici dei materiali proposti dalla ditta appaltatrice, oltre a' facoltà' della D.D.L. sottoporre i materiali a prove tecniche di laboratorio con spese a carico dell'appaltatore.</p> <p>Qualora i materiali risultassero non conformi alle schede di progetto, gli stessi saranno contestati e l'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione con materiali conformi concordati con la D.D.L.</p> <p>cad Euro trecentottantacinquair5</p>	cad	€ 385,75
56	ZNPT0	<p>PROIETTORE A LED per impiego di sorgenti luminose tipo LEDPLUS cella GU24 (o equivalente, con eventuale scelta da concordarsi con la D.L.) lineare da incasso per illuminazione esterna con effetto wash e parete o a pavimento completo di lampada da 8W e alimentatore elettronico. Costituito da corpo realizzato in alluminio estruso e testate di chiusura in alluminio pressofuso, cornice di acciaio inox AISI 304, vetro superiore sodio calcico temprato trasparente spessore 1mm, Gomboni di chiusura e tappi di chiusura, di cavo di alimentazione L=300 mm, di circuito LED e alimentatore a 230Vac, di lampada ed alimentatore elettronico; compreso di accessori e bullonerie e quant'altro occorre per avere l'apparecchio perfettamente funzionante, delle dimensioni esterne di mm 600x65</p> <p>cad Euro quattrocentoventicinquair00</p>	cad	€ 425,00
57	ZNPT1	<p>PALCO RASTREMATO PER ILLUMINAZIONE IN GHISA E ACCIAIO: Tipo "NERI" mod.Light Aya (o equivalente, con eventuale scelta da concordarsi con la D.L.)</p> <p>Pavimento per illuminazione in acciaio UNI EN 10219-S235, IR, fusione di zinco e lamiera di alluminio, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461. Il palo è composto come segue:</p> <p>- PALO RASTREMATO:</p> <p>composto da tre tubi tra loro saldati in corrispondenza delle rastremazioni, aventi le seguenti dimensioni: tubo Ø 102 x 3000</p>		

N°	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
	<p>mm - tubo Ø 89 x 110 mm - tubo Ø 50 x 105 mm il palo è dotato di: scola (B - h. 350 x 85 mm) idonea per il montaggio di morsettiere di derivazione in classe II di isolamento; lascia porta bullone per la messa a terra posta all'interno del vano scatola (E); portello radente (C) posto a chiusura della scatola (B) con grado di protezione IP 43; scola (D - h. 80 x 40 mm) idonea per l'alloggiamento dell'alimentatore dell'accessorio cod. 0006.125 (illuminazione base); 1° elemento tronco-conico (diam. inf. 287 mm - diam. sup. 129 mm) in lamiera di alluminio 2° basamento tronco-conico (diam. inf. 300 mm - diam. sup. 184 mm) in fusione di alluminio alto 300 mm, formato da quattro montanti rettangolari; vite M8 di bloccaggio in acciaio inox; 3° elemento tronco-conico (diam. inf. 194 mm - diam. sup. 130 mm) in fusione di alluminio fissato al basamento (2°) tramite due viti M6 in acciaio inox. Altezza totale del palo 4005 mm. Altezza utile del palo 3900 mm. Peso Kg 50.</p> <p>- MORSETTIERA da innesto in classe II di isolamento per pali con diametro minimo da mm 89 con ferrule da mm 35 X 10. Misure riportate nel disegno che dal progetto fa parte integrante. Componente stampato in resina poliammidica 3.5 autoestinguente VO (norma UL-94). Grado di protezione IP44 (secondo norme CEI EN 60529). Resistenza all'urto IK 05 (secondo norme CEI EN 60602). Morsettiere Quadripolare a 3 vie per polo (centro-fase-derivazione). Seraggio indipendente dei conduttori. Entrata/fusca da 16 mm²; derivazione da 2,5 mm². Morsetti in OT 58 (UNI 5735-65). Un portafusibile sezionabile per fusibile a cartuccia dim. 5,5 x 21,5. Tensione nominale 400V. Pinze di aggancio fusibile in OT 38 (UNI 5735) con molla elastica. Base fr. poliammido. Grado di protezione IP 20 (secondo norme CEI EN 60529).</p> <p>- SORGENTE LED: Fissaggio idoneo per montaggio laterale, inclinato di 30° ed attacco ad innesto su tubo da 60 mm. Materiali: fusione in alluminio (UNI EN 1703), con sovrano in vetro pieno temperato e trasparente e vitaria in acciaio inox. Moduli LED: di potenza 35-48 in moduli da 12 led con dissipazione diretta sul telaio superiore, con efficienza minima dei singoli led > 100 lm/W</p> <p>- CIMA: composta da elemento in fusione di alluminio con diam. di 89 mm, va innestato ad innesto sul palo per circa 100 mm, con corpo dentato curvato e con angolo di 120° e termina con elemento di innesto per il supporto dell'apparecchio di illuminazione, completa di 8 grani in acciaio inox per il fissaggio al palo.</p> <p>Il tutto fornito, posto in opera e funzionante, pertanto completo di</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
38	ZNF12	<p>tutti gli accessori e/o componenti con Euro tremiladuecentenovanta/00</p> <p>LAMPADA DI EMERGENZA Tipo "Borghini" (o equivalente, con eventuale scelta da concordarsi con la D.I.) costituita da una plafoniera munita di lampada fluorescente da 25W compresa di corpo in materiale termoplastico parabola riflettente ed accessori in dotazione, delle dimensioni 30x40 con Euro settantatiro/00</p>	CAD	€ 3.200,00
		05/12/2013	CAD	€ 73,00





CITTA' DI VIBO VALENTIA

**SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE
TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'
PROGETTO ESECUTIVO**

Tavola :

F

CRONOPROGRAMMA

I PROGETTISTI :

Arch. Carmela CONGESTRI

Ing. Gianluca GATTO

Arch. Emilio MAGRO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Arch. Claudio DECEMERINI

Data


06/02/2006

Aggiornamento :

06/12/2013

VISTI :

Allegato D contratto rep. 72/2015



COMUNE DI VISO VALENTIA - SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'

CROCIOPROGRAMMA DEI LAVORI

